

Archivio selezionato: Sentenze Procura della Repubblica

Autorità: Procura della Repubblica Torino

Data: 08/04/2014

Numero:

Classificazioni: PUBBLICO MINISTERO NEL PROCESSO PENALE - In genere

Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di TORINO
PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI

(art. 20, co. 7, L. n. 44/1999 come modif. dall'art. 2, co. 1, lett. d) n. 1), L. n.3/2012)

II P.M.

Letta l'istanza avanzata in data 25.3.2014 dagli avv Biagio Riccio del Foro di Napoli e Elio Michele Gnocato del Foro di Torino con cui si chiede la sospensione dei termini di scadenza degli atti esecutivi ai sensi della legge n. 44/99, nell'ambito del proc. RGNR 731/2014 preso atto della nota del CT depositata in data 4.4.2014 e della integrazione depositata dai difensori in data 8.4.2014

PREMESSO

- che la legge 27 gennaio 2012 n. 3 che, all'art. 2 lett. d) n. 1), ha modificato il comma 7 dell'art. 20 della legge 23 febbraio 1999 n. 44 (Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste esorsive e dell'usura) che, nella parte di rilievo, così adesso recita: "Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'art. 3, comma 1 ":

Fatto

OSSERVA

1. La novella in questione, al di là di meri ritocchi terminologici al precedente testo del comma 7 nel giusto obiettivo di condurre a coerenza i riferimenti agli istituti della "sospensione" (commi 1, 3 e 4 dell'art. 20) e della "proroga degli adempimenti fiscali" (comma 2 dell'art. 20), introduce alcune novità di sostanza destinate ad incidere sull'itinerario decisorio orientato alla sospensione dei termini; in particolare, per ciò che rileva in questa sede, di quelli relativi "...ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva", primi fra tutti i termini concernenti le procedure di esecuzione mobiliare/immobiliare pendenti presso il giudice dell'esecuzione, come contemplato al comma 4 che appunto alla dilazione del comma 1 fa espresso rinvio.

Prima della riforma, l'effettività della sospensione era collegata alla espressione di un "parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il Presidente del Tribunale", fermo restando che a disporre la moratoria era comunque il giudice dell'esecuzione con effetti dal momento della presentazione dell'istanza innanzi a sè e non dalla presentazione della richiesta in sede amministrativa (cfr. Cass, 24 gennaio 2007 n. 1496).

L'articolato normativo, così come formulato, prevedeva invero un intimo nesso funzionale tra le cognizioni proprie del prefetto - destinatario dell'istanza di accesso al fondo di solidarietà - e le valutazioni del giudice dell'esecuzione, così che la delibazione giudiziale potesse opportunamente fondarsi su una stima del fumus di accoglimento dell'istanza concernente le provvidenze economiche, in funzione delle quali, appunto, opera con portata cautelare l'istituto della sospensione.

Sulla capacità di influenza del parere prefettizio sulla regiudicanda - normativamente espresso dal termine "favorevole" - è intervenuta la Corte Costituzionale che, valutando l'inammissibilità di una così intensa incursione potestativa del prefetto sul provvedimento decisorio del G.E., ha espunto per illegittimità costituzionale l'aggettivo anzidetto dalla disposizione del comma 7.

restituendo in tal guisa all'A.G. dell'esecuzione un più ampio spettro discrezionale sul quale fondare la decisione (cfr. Corte Cost. sent. n. 457/2005).

2. L'attuale obliterazione, dell'intervento consultivo del prefetto e la sua sostituzione con un atto del procuratore della Repubblica, normativamente qualificato non più come "parere" bensì come "provvedimento" e a seguito del quale "hanno effetto" le sospensioni di legge, inevitabilmente pone problemi esegetici che, a fronte dell'istanza di cui in premessa, vanno risolti come segue. In questo senso occorre delimitare l'ampiezza dei poteri oggi riconosciuti al procuratore della Repubblica, chiamato ad adottare un "provvedimento" che ove "favorevole" produce l'effetto sospensivo di legge.

Ora, se si scorrono i lavori preparatori alla legge n. 3/12 si comprende che la traslazione del termine "parere" in quello di "provvedimento" - esitata al passaggio del ddl da un ramo all'altro del Parlamento - risente dell'esigenza di ricondurre il risultato decisorio ad una valutazione esclusiva e non più interlocutoria in ordine alla concedibilità della sospensione, attribuendo siffatta valutazione al pubblico ministero dell'indagine.

Ne è testuale riprova la coerente riproduzione del termine "provvedimento" nell'esordiente comma 7-bis dell'art. 20 cit. laddove è oggi previsto che, previa tempestiva informazione ricevuta dal preletto circa l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente, il procuratore della Repubblica "trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto"; adempimento, invero, di mera trasmissione, privo (anche terminologicamente) di alcuna appendice deliberativa da parte del G.E. e che pertanto svela l'intento del legislatore della riforma di ascrivere alla stima dell'A.G. titolare delle indagini l'effetto sospensivo, da attuarsi inoltre nel più celere intervallo di tempo attraverso quella tempestiva trasmissione.

Ancor più chiara è la ratio della riforma così intesa se si considera poi che la stessa novella, nell'intento di una *reconductio ad unum* dell'organo giudiziario inquirente chiamato a pronunciarsi (proposito che discende dall'inaugurazione della regola, presente nel nuovo comma 7, di individuazione della "competenza" in caso di plurime procure interessate alle indagini) pretende che la potestà decisoria spetti in forza di una conoscenza diretta dello sviluppo delle indagini interessate dalle denunce degli istanti e che conseguentemente il beneficio della moratoria abbia parimenti unica e generale soluzione. Diversamente opinando, ben (è accaduto e ancora) potrebbe accadere che per un medesimo fatto estorsivo e/o usurario, ove l'intendimento del PM indagante non dovesse intendersi definitivo e vincolante, si rischierebbe l'effetto che diversi giudici dell'esecuzione, quando geograficamente diverse dovessero essere le procedure espropriati ve in corso, emettano contraddittori provvedimenti di accoglimento e/o di rigetto della sospensione; rischio assai concreto e fortemente avversato dal legislatore della riforma in quanto generatore di un inammissibile *vulnus* agli interessi delle vittime di usura/estorsione considerati di preminente interesse pubblico.

Nè deve sorprendere che la novella abbia inteso radicare il potere di sospensione in capo ad un organo giudiziario accomunarle ad una parte ancorchè pubblica. (ri)collegando peraltro alla positiva sua valutazione ("provvedimento favorevole") l'effetto sospensivo: se ben si riflette, invero, l'atto è privo di effettiva portata decisoria sulle procedure esecutive, valendo soltanto a congelare per l'intervallo temporale di legge (300 giorni) il decorso dei termini; esso innesca un mero espediente tutorio sulla posizione dell'esecutato vittima di reati estorsivi, immunizzandolo a tempo dall'odioso carico nascente da quella condizione ed in vista di possibili sovvenzioni pubbliche idonee a consentirgli il rientro. Conforta ancor di più l'assunto la considerazione che identica decisione compete al PM anche in assenza di procedure esecutive - e dunque non al cospetto di un giudice dell'esecuzione - allorché la sua valutazione va ad incidere sulla proroga dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali (art. 20, comma 2, cit.); una dilazione -si noti - estesa addirittura ad un triennio e tale da comprimere interessi pubblici erariali.

E giova inoltre osservare su un parallelo piano dimostrativo che il procuratore della Repubblica, all'interno delle stesse indagini preliminari, mediante suoi specifici atti, esercita un analogo

potere sospensivo/interruttivo della prescrizione (arti. 159, 160 c.p.), incidendo in tal guisa su interessi generali dell'ordinamento, ma anche su quelli particolari dell'indagato.

Le considerazioni che precedono costituiscono poi spunto per un ulteriore corollario interpretativo, rilevante in questa sede: lo storno normativo all'A.G. inquirente del potere di influire sulla sospensione dei termini e, per l'effetto, la sottrazione di esso alla sia pur interlocutoria stima del prefetto comportano una sostanziale risagomatura dell'istituto, non tanto in considerazione delle conseguenze dell'atto, che è e resta collegato all'esito sospensivo previsto dalla legge, quanto piuttosto del diverso ambito conoscitivo - e dunque dei distinti interessi da ponderare - sul quale fondare la delibazione sulla sospensione.

A ben vedere, infatti, la scelta del PM oggi si fonda sul contesto criminale e sugli atti delle indagini preliminari, finendo così per fratturare quel nesso funzionale tra sospensione e prospettive di accoglimento dell'istanza di elargizione insito nel l'allora parere del prefetto e a mente del quale appariva giustificata la natura cautelare della sospensione. In altri termini, anche sotto il profilo contenutistico, è palese come adesso gli interessi valutabili ai fini della sospensione siano limitati - ancor meglio, migrati - alla condizione di vittima dell'istante e alla plausibilità delle eventuali dichiarazioni collaborative da costui rese agli inquirenti. Se questa è la volontà dei novellatori, deve allora giocoforza concludersi per una nuova fisionomia dell'istituto, pur sempre destinato a dare provvisorio ristoro alle vittime odiosamente perseguite sul piano espropriativo dai loro estorsori/usurai, ma tendenzialmente sganciato dalle sorti dell'istanza di accesso ai benefici economici e calibrato invece, ad opera del PM, sull'esclusivo perimetro giudiziario proprio delle indagini e del processo.

Come tale, quindi, un provvedimento insuscettibile di proroga, non soltanto per la condivisibile eccezionalità della materia, ma anche per la parziale indipendenza che esso ormai tende ad avere rispetto ai tempi della procedura di elargizione. Onde evitare, però, che tale tendenziale obliterazione si traduca in concreto in un'incongrua autonomia di interventi, una volta giunto a regime il nuovo sistema occorrerà compensare il deficit di conoscenza del procuratore della Repubblica attraverso un possibile protocollo d'intesa con la competente prefettura (come peraltro espressamente caldeggiato dalla Circolare Min. Giust. - Dip. nto AA. GG. Prot. n. 032.016.003-7 del 21 giugno 2007 "nota in materia di collaborazione tra autorità giudiziarie e prefetture in materia di estorsione ed usura"), non ritenendosi sufficiente la mera informazione sull'elenco delle procedure esecutive che il comma I-bis di nuovo conio rimette al prefetto (sul punto non si comprende perchè la legge limiti la comunicazione soltanto a quelle, posto che la sospensione incide su un più vasto novero di termini).

Resta ancora da esaminare un punto di non trascurabile portata: l'attribuzione del potere di sospensione all'organo inquirente implica, per ratio di sistema e per carenza di specificazione normativa, la contingente inoppugnabilità del provvedimento, con la conseguenza che, ad esempio, innanzi ad un diniego di sospensione, ferma la residua possibilità della vittima eseguita di domandare la sospensione dell'esecuzione "per gravi motivi" ai sensi dell'art. 624 c.p.c, la stessa resterebbe priva di un esperibile rimedio correttivo.

Orbene, nel silenzio della legge, soluzione acconcia sembra essere quella che suggerisca al giudice dell'esecuzione di recepire il decisum del PM - favorevole o sfavorevole che sia - con un proprio provvedimento di presa d'atto e previa effettuazione di un vaglio limitato al controllo eziologico tra esecuzione e editto d'accusa; una verifica, cioè, di corrispondenza normativa in ossequio alla ratio della legge n. 44/99, incentrata sull'esistenza del rapporto tra la fattispecie di reato e il credito azionato in sede esecutiva.

Tanto basterà, a giudizio dello scrivente, a scongiurare incontrollate sospensioni illegittime e a riconoscere agli interessati - creditori, terzi ed esecutato - la possibilità di insorgere, se non avverso il provvedimento del PM, contro quello del giudice dell'esecuzione con gli ordinari rimedi oppositivi.

3. Da quanto detto discende, dunque, che questo PM, a fronte dell'istanza sopra indicata a prescindere dalla qualificazione datane dal richiedente, è chiamato a pronunciarsi con un nuovo

ed inedito procedimento sulla sospensione degli atti esecutivi concernenti le procedure pendenti a suo carico.

Nel merito, valutato l'andamento delle indagini preliminari relative ai procedimenti per reati di cui agli artt. 644 c.p., nell'ambito del quale il soggetto nel cui interesse è stata presentata l'istanza ha assunto il ruolo di persona offesa in relazione al per il delitto di cui all'art 644 c.p. e in particolare del fatto che il et ha evidenziato " per alcuni trimestri, l'addebito da parte della Banca di tassi di interesse superiori (Ndr: testo originale non comprensibile) al ed tasso soglia", si rileva che la richiesta va accolta con il presente provvedimento di sospensione. Quanto all'individuazione delle procedure esecutive attinte dalla sospensione, esse s'individuano in quelle infra precisate;

Visto l'art. 20, commi 7 e I-bis, L. n. 44/99 nel testo introdotto dall'art. 2, comma 1 lett.d)n. 1), L. n. 3/2012;

Diritto

PQM

DISPONE

Ai sensi dell'art. 20 comma IV 1 44/1999 la proroga e la sospensione dei termini (per gg 300) indicati nel medesimo in relazione alle procedure/adempimenti a carico di di Sanrival srl e C- prc. 2013 Tribunale Torino-provvedimento di "immediato rilascio" ex art 702 bis c.p.p. con oggetto immobile ad uso commerciale (uso ristorazione) già ad uso magazzino sito in OMISSIS

MANDA

alla Segreteria in sede per l'immediata comunicazione del presente provvedimento:

- all'istante avv

del Foro di Torino nell'interesse di B. G.

- al Prefetto di Torino

- Al Tribunale di Torino (ordinanza ex art 702 bis c.p.c. proc con consequenziale atto di precetto notificato il 6.12.13)

GI dr.ssa M. D. G.

Torino 8.4.2014